

## Informazioni sul Carnet ATA

### Informazioni generali:

- **Definizione**

Il Carnet A.T.A. (Ammissione temporanea/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che può essere utilizzato in sostituzione dei documenti doganali nazionali solitamente necessari, per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci, come pure per il loro transito.

- **Vantaggio per l'utente**

Il Carnet ATA permette al suo titolare o al suo rappresentante di evitare il pagamento dei dazi doganali o di altre tasse riscosse all'importazione.

- **Ruolo della Cc-Ti**

La Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), incaricata dell'emissione dei Carnet ATA, ha la funzione di garante nei confronti delle autorità doganali estere per quanto riguarda i tributi doganali. Per questo motivo, ovvero per la copertura dei rischi che la Cc-Ti prende a suo carico, il titolare del Carnet deve fornire una garanzia (cauzione).

- **Convenzione doganale**

Per facilitare l'importazione temporanea di merci in franchigia di dazio, è stata ratificata la "Convenzione doganale sul Carnet ATA per l'ammissione temporanea

di merci del 6 dicembre 1961”, come pure la “Convenzione relativa all'ammissione temporanea (Convenzione d' Istanbul) del 26 giugno 1990”.

- **Utilizzo**

Il Carnet ATA può essere utilizzato per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci finalizzata ai seguenti scopi:

- campioni commerciali
- materiale professionale
- merce destinata ad esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni simili

- **Periodo di validità**

Il Carnet ATA ha una validità di 1 anno che non può essere prorogata. Importante: le Autorità doganali estere sono abilitate ad anticipare, ad esempio di due o tre mesi, il termine fissato per la riesportazione. Questo termine anticipato è iscritto sulla “souche” d'importazione e deve essere rispettato, anche se la durata di validità del Carnet ATA è più lunga.

### **Indicazioni concernenti l'utilizzo ed informazioni complementari:**

- Prima dell'utilizzo del Carnet ATA
- Informazioni riguardanti lo sdoganamento
- Punti da osservare durante il viaggio
- Altri punti importanti

- **Prima dell'utilizzo del Carnet ATA**

- Assicurazione contro i rischi: consigliamo ai detentori di Carnet A.T.A. di assicurarsi contro rischi quali il furto, la distruzione, l'incendio ed altro ancora. Inoltre, tenendo conto che nei casi summenzionati le autorità doganali non

rinunciano ai diritti doganali dovuti, vale la pena considerare di assicurarsi anche per eventuali dazi e diritti doganali.

- Il Carnet A.T.A. deve essere esaminato prima o al momento del primo passaggio dalla Dogana svizzera ("certificate by customs at departure" copertina verde, in fondo a sinistra). Il Carnet A.T.A. viene attestato e verificato presso un ufficio doganale situato alla frontiera o all'interno del Paese. Le merci saranno controllate direttamente sul posto. Per le partenze dagli aeroporti sarà necessario presentarsi con sufficiente anticipo alla Dogana aeroportuale.
- Per tutte le merci sottoposte al controllo d'esportazione ("dual use"), dovrà essere presentato il Carnet A.T.A. con il relativo permesso d'esportazione. Anche per le importazioni in Svizzera per merci soggette al permesso d'importazione occorre presentare il relativo documento. Per qualsiasi domanda potete rivolgervi direttamente presso la SECO (Segreteria di Stato dell'Economia), Effingerstrasse, 31, 3003 Berna, Tel. 031/3248486 o consultare il sito Internet <http://seco.admin.ch>.

- **Informazioni riguardanti lo sdoganamento**

- Lo sdoganamento di un Carnet ATA deve normalmente essere effettuato durante gli orari d'apertura degli uffici doganali. L'esecuzione fuori orario sarà possibile solo se il Carnet sarà stato consegnato prima all'Autorità competente, previo accordo telefonico. In caso di sdoganamento fuori orario può essere richiesta una tassa supplementare.

Si tenga presente che i giorni festivi all'estero non sempre coincidono con i nostri.

- In occasione di viaggi in treno occorre prestare particolare attenzione a quanto segue: lo sdoganamento sui treni non è possibile, vogliate perciò informarvi anticipatamente se un servizio doganale mobile é disponibile alla stazione

- Il Carnet ATA deve essere presentato e timbrato ad ogni passaggio di frontiera, sia all'esportazione che alla reimportazione in Svizzera, come pure all'importazione ed alla riesportazione da e verso i Paesi esteri.
- Ad ogni passaggio doganale, il possessore del Carnet ATA deve assolutamente controllare che il doganiere tolga la parte interessata (Volet) e apponga il timbro e la firma sulla "souche" (parte che rimane nel Carnet).

- **Punti da osservare durante il viaggio**

- Il possessore del Carnet ATA é obbligato a rispettare la scadenza. Entro questa data la merce deve uscire dal Paese d'importazione e nessuna proroga in merito sarà possibile. La riesportazione delle merci dopo la scadenza del Carnet ATA sarà soggetta al pagamento dei diritti doganali e tasse.
- Le autorità doganali estere hanno la possibilità di stabilire un termine di riesportazione più breve di quello indicato nel Carnet ATA. Tale modifica apparirà al punto 2 della "souche d'importazione". Con il mancato rispetto del termine accordato, verranno pretese le relative tasse e fatti valere i diritti doganali del caso.
- I fogli di transito blu servono unicamente per transitare in un Paese che non è quello di destinazione oppure tra la frontiera ed il luogo d'esposizione dove è situato un ufficio doganale.

- **Altri punti importanti**

- La mancata riconsegna del Carnet entro la data limite di scadenza, rispettivamente l'impossibilità di scaricare totalmente o parzialmente il Carnet stesso, determina per il detentore del Carnet delle conseguenze anche finanziarie assai onerose, ovvero i tributi doganali dovuti e le spese amministrative.
- L'impossibilità di scaricare il Carnet può essere la conseguenza di:

- vendita all'estero (anche solo parziale) dei beni menzionati nel Carnet;
  - furto all'estero di oggetti o di articoli menzionati nel Carnet;
  - danni agli oggetti o agli articoli elencati nel Carnet verificatisi all'estero in seguito a incidenti, incendi, danni di vario tipo o altri eventi.
- o Anche in presenza dei fatti menzionati al punto precedente, l'autorità doganale estera richiederà in ogni caso il pagamento:
- dei diritti doganali dovuti;
  - dell'imposta sul valore aggiunto (che in taluni Stati può raggiungere percentuali anche superiori al 30% del valore della merce);
  - di altre possibili tasse all'importazione;
  - di tutte le spese amministrative, ivi compresi gli interessi di mora già a partire dalla prima entrata merce nel paese estero.

Si tenga presente che tutte queste spese possono raggiungere cifre elevate che il detentore del Carnet sarà obbligato per contratto a pagare alla Camera di commercio emittente.

- o Blocco della garanzia o del deposito (in contanti o versamenti sul conto postale) da parte della Camera di commercio per tutelarsi da potenziali reclami per Carnet ATA mal scaricati: fino a 1-1½ anno dalla scadenza del Carnet.